




Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**Delibera n. 144/2021**

## **IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con delibera n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** Delibera 103/2021 del 7 maggio 2021 e le valutazioni ivi contenute in relazione all'istanza della Regione Friuli Venezia Giulia per l'immissione in natura della specie non autoctona trota iridea prot. MATTM n. 26113 del 12 marzo 2021, contenente l'istanza della Regione Friuli Venezia Giulia per l'immissione in natura della specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
- VISTA** la nuova richiesta pervenuta tramite ISPRA dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Transizione Ecologica con nota prot. n. 99187 del 16 settembre 2021, contenente le integrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia allo Studio del rischio relativo alla “Proposta di immissione in natura della specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4” per il triennio 2022-2024;

**CONSIDERATO** che la documentazione inviata è stata esaminata dal Gruppo di lavoro VII/04 “Specie aliene invasive” alla luce dei criteri di cui all’Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha svolto una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all’immissione della specie non autoctona;

**CONSIDERATO** che la documentazione fornita riporta utili integrazioni rispetto al progetto precedentemente presentato;


**VISTO** il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente delle integrazioni allo Studio del rischio relativo alla Proposta di immissione in natura della specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 presentate da Regione Friuli-Venezia-Giulia per il periodo 2022-2024”, proposto dal predetto Gruppo di lavoro;

**VISTO** l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

**RITENUTO** di adottare il documento come proposto dal Gruppo di lavoro;

#### **DELIBERA**

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, delle integrazioni allo Studio del rischio relativo alla Proposta di immissione in natura della specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 presentate da Regione Friuli-Venezia-Giulia per il periodo 2022-2024”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.P.R. 357/1997 e dell’art.13 comma 2, l.n.132/2016;
2. di ritenere opportuno che vengano modificati lo schema di immissioni e il piano di monitoraggio, secondo le specifiche riportate nel documento allegato;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province




Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;

4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 20 ottobre 2021

Il Presidente  
Stefano Laporta



**Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente delle integrazioni allo Studio del rischio relativo alla “Proposta di immissione in natura della specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4” presentate da Regione Friuli-Venezia-Giulia per il periodo 2022-2024.**

In riferimento alle integrazioni dello studio del rischio per la richiesta di immissione in natura della trota iridea, presentate dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia e trasmesse con nota del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) prot. 99187 del 16 settembre 2021, il Gdl VII/04 riporta di seguito le proprie osservazioni tecniche circa la documentazione fornita.

La valutazione dello studio presentato a supporto della richiesta di immissione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 3.

Il GdL ribadisce come, in linea generale, sarebbe tecnicamente opportuno avviare fin da subito la transizione verso un modello gestionale che non dipenda dalle sistematiche immissioni di esemplari alloctoni per conseguire l’obiettivo di conservazione delle specie autoctone. Questo in linea con le indicazioni dalla Strategia europea per la biodiversità che mira ad azioni di recupero e ripristino degli ecosistemi degradati entro il 2030, in particolare in relazione agli ecosistemi fluviali e ad una gestione sostenibile del capitale naturale.

La documentazione fornita riporta utili integrazioni rispetto al progetto precedentemente presentato. Il dettaglio spaziale e temporale fornito in merito agli eventuali rilasci finalizzati alla pesca sportiva e agonistica, così come la caratterizzazione di ogni tratto oggetto di immissione e la puntuale definizione della presenza/assenza di specie autoctone tutelate e non negli stessi, ha reso possibile una più compiuta valutazione circa i possibili impatti riconducibili all’immissione della specie alloctona.

A tal proposito, si raccomanda di selezionare i punti di immissione in modo da mantenere una distanza minima di circa 8-10 km dalle aree naturali protette e/o siti natura 2000 in cui sono presenti specie autoctone su cui l’alloctona potrebbe avere un impatto, nel caso in cui non ci siano sbarramenti artificiali che impediscano la diffusione degli esemplari immessi. Pertanto si richiede di eliminare l’intero tratto 35 e alcuni punti di immissione dei tratti 2 e 47 dallo schema proposto.

Considerato che le immissioni avverranno in tratti della rete irrigua artificiale della regione, per la quasi totalità sottoposti ad asciutta annuale, ed è prevista l’immissione di sole femmine sterili (triploidi al 95%) di *Oncorhynchus mykiss*, il Gdl ritiene che il programma di immissioni limiti i rischi di impatto su habitat naturali, specie di fauna e di flora locali e possa determinare effetti positivi sulle specie autoctone oggetto di pesca, in particolare la trota marmorata.

In merito al monitoraggio post-rilascio si prende atto che non sia possibile effettuare monitoraggi nei tratti di immissione durante la stagione di pesca.

Dati utili sull’eventuale diffusione degli esemplari immessi al di fuori dei tratti di immissione saranno acquisiti con i punti di monitoraggio individuati nei corpi idrici naturali perenni connessi ai tratti di immissione e nei canali di immissione non sottoposti ad asciutta.

Si prende atto che la proposta accoglie la raccomandazione espressa dal Gdl circa l’analisi del contenuto stomacale di un campione dei soggetti immessi; al riguardo non si ritiene particolarmente utile effettuare le analisi sugli esemplari catturati durante le gare di pesca, dato il brevissimo tempo intercorso tra il rilascio e la cattura degli stessi. Si raccomanda di effettuare l’analisi, oltre che su un campione di esemplari catturati nei tratti non utilizzati per gare di pesca (definiti a pagina 61), su un campione di esemplari pescati durante la stagione alieutica nei tratti in cui sono presenti campi gara e su esemplari catturati durante i monitoraggi post rilascio nei corsi d’acqua recettori e nei canali non sottoposti all’asciutta.

Per una compiuta valutazione degli esiti dell'immissione, oltre ai dati derivanti dal monitoraggio previsto nel programma presentato, si richiede l'acquisizione e la trasmissione annuale dei dati delle catture realizzate per ogni evento di gara (insieme al totale di esemplari liberati) e dei dati di cattura derivanti dai tesserini dei pescatori sportivi.

Considerato quanto sopra sintetizzato, il GDL VII/04 ritiene tecnicamente accettabile la proposta di immissione di cui all'oggetto, purché si assicuri un monitoraggio integrato come sopra evidenziato e si trasmettano entro e non oltre gennaio 2023, i dati relativi ai risultati del monitoraggio post-rilascio, compresa l'analisi dei contenuti stomacali, al fine di permettere, se necessario, una ricalibrazione dello schema di rilascio negli anni successivi.